

to alle adunanze degli indicati pubblici Corpi.

Nel mettere a Pubblica cognizione queste benefiche determinazioni, che sono un tratto il più sicuro dell'innata Clemenza, e Giustizia dell' Augusto Nostro Sovrano l'Imperatore, e Re Francesco II., si invitano li Cittadini a volere con un contegno degno dei buoni sentimenti da essi finora manifestati osservare il maggior buon ordine, e la subordinazione dovuta alle patrie Leggi, al qual effetto si avverte che non sarà permesso l'ingresso nella radunanza, fuorchè a quei giurati Cittadini per tali costituiti, e riconosciuti in conformità dei metodi vigenti all' Epoca 1796., e che qualunque trasgressore, e perturbatore del buon ordine sarà punito colle pene prescritte dalla Legge, oltre a quelle, che meritassero le particolari circostanze del caso.

E perchè non venga protestata ignoranza del presente Editto, verrà questo stampato, affisso, e pubblicato ne' Luoghi soliti del Territorio, nelle tre Parrocchie della Città, e trasmesso ai Parrochi dei Lidi di Pellestrina, S. Pietro, Portosecco, per la più sollecita, e solenne pubblicazione.